



COMUNE DI PRADAMANO
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO COMMISSIONI
COMUNALI CONSULTIVE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 29/07/2014
Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 42 del 30/09/2019

ART. 1 – ISTITUZIONE

1. La Giunta Comunale ha facoltà di istituire, all'inizio della sua attività amministrativa, Commissioni comunali consultive, delle quali possono far parte sia Consiglieri Comunali che persone esterne al Consiglio, dotate di competenza specifica, fissandone il numero ed indicando le materie che alle Commissioni si intendono attribuire.
2. Le Commissioni Comunali consultive e di studio hanno funzioni consultive e propositive e rappresentano un momento di studio e di approfondimento dei problemi che investono i vari settori della vita politico - amministrativa del Comune di Pradamano.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. Le Commissioni sono composte da un numero di Commissari pari alla metà degli appartenenti a ciascun Gruppo in seno al Consiglio Comunale, con arrotondamento all'unità inferiore; i Commissari potranno essere anche persone esterne al Consiglio Comunale, nel rispetto del limite massimo indicato.
2. Ciascun Capogruppo designa per iscritto alla Giunta Comunale i membri che faranno parte della Commissione stessa, siano essi Consiglieri Comunali ovvero persone esterne al Consiglio.
3. E' membro di diritto per ciascuna Commissione il Sindaco, che potrà delegare tale ruolo all'Assessore preposto alle materie trattate dalla Commissione.

ART. 3 – NOMINA E DURATA

1. I componenti le Commissioni, sia Consiglieri che non, sono nominati dalla Giunta Comunale con proprio atto, nel rispetto delle designazioni effettuate dai Gruppi consiliari, entro trenta giorni dall'istituzione delle Commissioni stesse.
2. Dei componenti le Commissioni Comunali così nominati, sarà data comunicazione al Consiglio Comunale ed all'Assessore preposto alla materia trattata dalla Commissione. Ad ogni singolo componente verrà data comunicazione della propria nomina mediante comunicazione mail o pec.
3. Se entro il termine di cui al comma 1, non si completasse la designazione da parte di tutti i Gruppi consiliari, la Giunta Comunale procederà alla composizione delle Commissioni sulla base delle designazioni pervenute.
4. Le Commissioni restano in carica per la durata del Consiglio Comunale. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, i componenti delle Commissioni cessano automaticamente dalla carica.
5. I componenti delle Commissioni decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata a tre sedute della Commissione di appartenenza.

ART. 4 – INSEDIAMENTO

1. Entro trenta giorni dalla data di costituzione effettiva, il Sindaco, con avviso trasmesso tramite mail o pec ai singoli componenti, provvede alla prima convocazione per:
 - l'insediamento della commissione
 - la nomina del Presidente e del Vicepresidente, che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento
 - la nomina del Segretario
2. Il Presidente ed il Vicepresidente vengono nominati a maggioranza assoluta, intendendo per tale la metà più uno dei votanti, fra i singoli componenti della commissione, con voto palese.
3. La partecipazione alle Commissioni avviene a titolo gratuito.

ART. 5 – PRESIDENTE

1. Il Presidente predispone l'ordine del giorno degli argomenti per i quali è richiesta la convocazione, presiede la Commissione ed assicura il buon andamento dei lavori, disciplinandone lo svolgimento.
2. Il Presidente può invitare alle singole sedute l'Assessore competente, esperti nel settore o dipendenti/funzionari dell'Amministrazione Comunale per relazionare su temi particolari all'o.d.g..
3. Di norma, il Presidente provvede a:
 - a) convocare la Commissione;
 - b) predisporre il calendario delle riunioni;
 - c) curare i rapporti con altre Commissioni al fine del coordinamento dei lavori;
 - d) curare che sia fornita la necessaria documentazione alla Commissione;
 - e) curare altresì che i risultati dei lavori della Commissione siano portati tempestivamente a conoscenza del Sindaco.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a difesa delle prerogative della Commissione e dei diritti dei singoli componenti la Commissione.

ART. 6 – CONVOCAZIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente, anche su richiesta del Sindaco o su richiesta di almeno un terzo dei componenti la Commissione stessa, con avviso da recapitarsi tramite mail o pec, secondo l'opzione espressa dal ciascun commissario, almeno cinque giorni prima della seduta, unitamente alla indicazione dell'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato anche al Sindaco e all'Assessore competente.

ART. 7 – EVENTUALI PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE

1. Il Sindaco e l'Assessore competente, nel caso non facciano parte della Commissione, hanno facoltà di partecipare ai lavori della Commissione stessa, senza diritto di voto.

ART. 8 – VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Per la validità delle sedute della Commissione sarà necessaria la presenza della metà più uno dei componenti la Commissione.

ART. 9 – MODALITA' DELLA VOTAZIONE

1. Le Commissioni deliberano a maggioranza assoluta, intendendo la metà più uno dei votanti.
2. Ogni Commissario ha diritto ad un solo voto; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

ART. 10 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Il segretario della Commissione ha il compito di redigere il verbale di ogni seduta.
2. Allorquando un componente della Commissione lo richiede, può far verbalizzare per intero il proprio intervento.
3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
4. Alla successiva seduta della Commissione il verbale della seduta precedente viene sottoposto ad approvazione.

ART. 11 – COMPITI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito di:
- 3.

- a) Formulare proposte su materie e argomenti di particolare interesse locale, segnalandoli al Sindaco che deciderà sulle eventuali procedure per quanto di competenza degli organi superiori;
 - b) Esprimere, a richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente, pareri preliminari di natura non vincolante.
2. I Commissari hanno diritto di consultare, per l'espletamento della carica, gli atti d'ufficio che si rendano di volta in volta necessari.

ART. 12 – RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio a tutte le norme che disciplinano l'attività della Giunta Comunale.